

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza

**STUDIES ON ARGUMENTATION
& LEGAL PHILOSOPHY / 6.
AUTONOMIA E DIRITTO.
SOGGETTI, SAPERI, POTERI**

a cura di
Maurizio Manzin,
Federico Puppo,
Serena Tomasi



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Questo volume raccoglie gli atti degli interventi discussi nei gruppi di lavoro del XXXIII Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto, svoltosi a Trento, presso la Facoltà di Giurisprudenza, nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2024. Il tema dell'autonomia si configura come una categoria teorica di particolare ampiezza, capace di illuminare le grandi transizioni che segnano il pensiero giuridico contemporaneo: dalla centralità moderna dell'individuo e dei diritti soggettivi alle trasformazioni della sovranità politica; dagli assetti statuali tradizionali alla frammentazione delle fonti in una dimensione transnazionale e globalizzata; dal primato del sapere giuridico al confronto con nuovi saperi, nuove tecniche e nuove forme di potere. Il volume restituisce la pluralità degli ambiti nei quali la questione dell'autonomia si dispiega e si problematizza: le transizioni epistemiche, nel rapporto tra sapere giuridico e nuovi saperi; quelle istituzionali, che riguardano le professioni giuridiche, l'autonomia della norma e gli ordinamenti statuali e locali; quelle antropologiche, che emergono nelle questioni della bioetica e nelle trasformazioni della soggettività; quelle formative, economiche e culturali, che attraversano la didattica del diritto, l'economia e le humanities; sino a quelle tecnologiche e sociali, legate all'intelligenza artificiale, alle questioni di genere, al controllo sociale e alla società algoritmica. Ne emerge una riflessione corale che assume l'autonomia non come nozione statica o univoca, ma come luogo teorico nel quale si inscrivono passaggi e riconfigurazioni: tra autonomia ed eteronomia, tra identità e differenza, tra diritto e tecnica, tra soggettività e potere, tra ordine normativo e trasformazioni della vita sociale. Il volume offre così una mappa ampia e critica delle transizioni che attraversano oggi il pensiero giuridico, mostrando come nella categoria dell'autonomia si giochi una posta decisiva per la comprensione del presente.

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza

99

La collana ospita atti di convegni, seminari e workshop organizzati dalla Facoltà, offrendo una panoramica su temi giuridici emergenti e interdisciplinari. I volumi includono contributi di accademici, professionisti e studiosi internazionali, trattando argomenti che spaziano in tutti i campi del diritto. Ogni volume è sottoposto a un rigoroso processo di peer review e viene pubblicato in Open Access.

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico della collana coincide con il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.

Al fine di garantire la qualità scientifica della collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un referee interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del referee nei confronti di autori/autrici e curatori/curatrici.

**STUDIES ON ARGUMENTATION
& LEGAL PHILOSOPHY / 6.
AUTONOMIA E DIRITTO.
SOGGETTI, SAPERI, POTERI**

a cura di
Maurizio Manzin,
Federico Puppo,
Serena Tomasi

Università degli Studi di Trento



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Pubblicato da
Università degli Studi di Trento
via Calepina, 14 - 38122 Trento
casaeditrice@unitn.it
www.unitn.it

grafica di copertina
Cristina Pellegatta

© 2025 Gli autori/le autrici

ISSN 2284-2810
ISBN 978-88-5541-140-0
DOI 10.15168/11572_469414



L'edizione digitale è rilasciata con licenza Creative Commons
Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale.

INDICE

Pag.

SEZIONE I AUTONOMIA DEL SAPERE GIURIDICO E NUOVI SAPERI

Angela Condello, Tommaso Gazzolo <i>Presentazione dei contributi</i>	3
Guglielmo Ciaccio <i>Aprirsi per non dissolversi. La sfida del sapere filosofico-giuridico</i>	7
Nicola Dimitri <i>Margini di autonomia – autonomia al margine. Riflessioni attorno al sapere giuridico e al suo potere trasformativo</i>	21
Silvia Corradi <i>Diritto e tecno-scienza. Analogie tra retorica giuridica e pratiche tecno-scientifiche</i>	41
Simona Trocino <i>Quale fiducia? Riflessioni circa l'affidabilità degli esperti</i>	63
Vincenzo Peluso <i>“Chi parla di tecnica vuol trarvi in inganno”. Autonomia del giuridico e neutralità della tecnica in Carl Schmitt</i>	77
Donato Aliberti <i>Una convivenza possibile? Tecnocrazia e politica in Aldo Moro</i> ...	101
Mariangela Milone <i>Plasticità del bios e forma giuridica. Una prospettiva foucaultiana su trasformazioni del diritto e normatività delle pratiche soggettive</i>	127

SEZIONE II
AUTONOMIA E PROFESSIONI GIURIDICHE

Paolo Moro, Lucia Re	
<i>Presentazione dei contributi</i>	147
Piero Marra	
<i>Le virtù dell'avvocato e il ruolo della retorica digitale</i>	153
Francesco Beatrice	
<i>Dalla teoria della decisione giudiziale alla filosofia del diritto.</i>	
<i>Note sul decisionismo di Legge e giudizio</i>	171
Roberto Luppi	
<i>A che modello di virtù ispirarsi nella contemporaneità?</i>	189

SEZIONE III
AUTONOMIA/ETERONOMIA
DELLA NORMA GIURIDICA

Carlo Nitsch, Chiara Valentini	
<i>Presentazione dei contributi</i>	215
Fiammetta Cioè	
<i>Autonomia ed eteronomia della norma giuridica nella riflessione di Benedetto Croce sul diritto</i>	219
Giuseppe Russo	
<i>Croce e Gentile. La volontà, la legge, l'obbedienza</i>	239
Giuseppe Moro	
<i>Sul rapporto tra autonomia ed eteronomia della norma giuridica negli Hauptprobleme der Staatsrechtslehre di Hans Kelsen</i>	251
Filippo Matrisciano	
<i>Appunti su autonomia e eteronomia della norma giuridica nel pensiero di Santi Romano</i>	259
Grazia Donato	
<i>La (dis)obbedienza al diritto ingiusto tra autonomia ed eteronomia</i>	271

	Pag.
Adriano Zambon	
<i>Autonomia ed eteronomia delle norme contrattuali. Il caso dei contratti dei consumatori</i>	285
Leonardo Ravaioli	
<i>L'autonomia della norma giuridica nella teoria istituzionale del diritto di MacCormick e Weinberger. Tra scienza del diritto e "naturalizzazione" dei concetti giuridici</i>	295
Ludovico Ercole	
<i>Nuove forme di normatività. Il paradigma della tecnoregolazione tra autonomia ed eteronomia</i>	315

SEZIONE IV
AUTONOMIA STATUALE
E ORDINAMENTI LOCALI

Maria Borrello, Attilio Pisanò	
<i>Presentazione dei contributi</i>	335
Paolo Bodini	
<i>Il sapere delle corti nel processo democratico</i>	337
Giacomo D'Elia	
<i>Introduzione al concetto di "ordine" in F.A. von Hayek</i>	347
Paolo D'Erasmus	
<i>"Dal legislatore umano a quello sintetico"?</i>	367
Salvatore Savoia	
<i>La solidarietà come limite della differenziazione amministrativa e normativa</i>	385

SEZIONE V
LA BIOETICA
E LE SFIDE DELLA CONTEMPORANEITÀ

Paola Barbara Helzel, Ferdinando G. Menga <i>Presentazione dei contributi</i>	407
Paolo Vignola <i>Biodiversità e noodiversità. La noopolitica come stato di diritto nel pensiero di Bernard Stiegler</i>	413
Alessandro Ferrara <i>Bioetica della gestazione per altri. Si può compensare l'altruismo?</i>	431
Giuseppe Rocchè <i>Il problema del senso comune e i diritti delle persone possibili ..</i>	449
Sofia Bianzarelli <i>Diritto, responsabilità, bioetica. Una riflessione su soggettività e imputabilità a partire dal pensiero di Hans Jonas</i>	463
Jessica Mazzuca <i>One Health. La tutela della salute oltre l'uomo: mito o realtà? ..</i>	489
Sara Boicelli <i>Neoliberalismo e salute delle donne: l'ambiguo ruolo delle femtech</i>	513

SEZIONE VI
DIDATTICA DEL DIRITTO:
ESPERIENZE, METODI E SPERIMENTAZIONI

Valerio Nitrato Izzo, Serena Tomasi <i>Presentazione dei contributi</i>	533
Clelia Bartoli <i>Per un'accademia umile. L'esperienza di scrittura partecipativa di una legge quadro sulle dipendenze</i>	541

	Pag.
Alessandro Campo	
<i>L'educazione giuridica tra emozioni, humanities e terzietà.</i>	
<i>Una prospettiva clinico-legale di tipo immersivo</i>	565
Fernando Bellelli	
<i>Il Dante Alighieri di Thomas Berry. Il sapere dell'ecogiurisprudenza per riconoscere adeguata soggettività autonoma al potere dei diritti della natura</i>	589
Jacopo Volpi	
<i>Il diritto dell'Unione europea nell'educazione giuridica. Teorie, prospettive ideologiche e prassi attuative.....</i>	603
Edoardo Messineo	
<i>Didattica inclusiva e insegnamento del diritto.....</i>	627
Elena Siclari	
<i>Formazione del giurista e inclusività. Per una scienza giuridica diastemica.....</i>	639
Marco Stefano Birtolo	
<i>Didattica del diritto: le nuove frontiere del legal design</i>	655
Christian Crocetta	
<i>La continua ricerca d'una "terza via". Un'esperienza didattica partecipativa attraverso il teatro di cittadinanza.....</i>	673

SEZIONE VII
DIRITTO ED ECONOMIA

Paolo Silvestri, Giovanni Tuzet	
<i>Presentazione dei contributi.....</i>	697
Leonardo Marchettoni	
<i>Oltre la dicotomia tra regole e standard.....</i>	707
Gianluigi M. Riva	
<i>La monetizzazione dei dati personali. Profili di teoria generale della privacy fra negozio, natura dei dati e disponibilità dei diritti.....</i>	723

	Pag.
Marco Segatti <i>Due sensi di precedente. Complementarità intertemporali e formazione endogena di abitudini nelle decisioni giudiziali.....</i>	755
Claudio D. Amorelli <i>Analisi economica del diritto penale e criminalità organizzata...</i>	777
Francesca Annunziata Di Pietro <i>La mancata effettività del diritto a un adeguato standard di vita nella tradizione democratica statunitense.....</i>	789
Paolo Scanga <i>Quale teoria economica per quale diritto? Il caso Keynes</i>	805
Giuseppe Foti <i>Quale libertà e quale bisogno? Appunti per uno studio filosofico-giuridico sul soggetto consumatore.....</i>	817
Salvatore Maria Pisacane <i>La lezione di “Percorsi Assisi”. Può il sapere francescano rivoluzionare l’economia contemporanea?</i>	835

SEZIONE VIII
LAW & HUMANITIES

Paolo Heritier, Maria P. Mittica <i>Presentazione dei contributi.....</i>	857
Giorgio Lorenzo Beltramo <i>Per una figura gestuale di normatività. Esperienza e positivizzazione della regola tra antropologia, matematica e diritto.....</i>	863
Daniele M. Cananzi <i>Perché i giuristi nel tempo della povertà? La scienza giuridica odierna e il diritto nelle humanities</i>	891
Matteo Castorino <i>«Un’atmosfera di vigilia». Riflessioni su giustizia, diritti dell’umano e lavoro a partire da uno scritto inedito di Adriano Olivetti</i>	907

	Pag.
Paola Chiarella	
<i>All that Jazz. Il realismo giuridico americano in chiave musicale.....</i>	931
Giacomo Cipriani	
<i>Ermeneutica, cinema, emozioni. Una riflessione a partire da The Lincoln Lawyer e Schegge di Paura.....</i>	953
Christian Crocetta	
<i>“Tre quarti e tre quarti”. Ovvero la misura del potere che opprime in Fontamara di Ignazio Silone</i>	981
Ishvarananda Cucco	
<i>Soggettività e potere. La scrittura etnologica di De Martino e Lévi-Strauss come spunto d’indagine sociologico-giuridica e filosofico-giuridica.....</i>	1007
Ivan Daldoss	
<i>Il processo di Kafka. Paradigma “rovesciato” dell’odierno giusto processo.....</i>	1025
Giulio Donzelli	
<i>La ricerca del precedente nella prospettiva umanistica tra certezza del diritto e stare decisis.....</i>	1035
Francescantonio Eramo	
<i>Cattolicesimo romano e forma giuridica. La Chiesa Cattolica di Roma come istituzione: uno studio introduttivo.....</i>	1047
Stefano Guerra	
<i>“Indagine” sull’autonomia dei poteri. La manipolazione del consenso tra diritto, cinema e letteratura</i>	1061
Marco Mazzocca	
<i>Hägerström a Hogwarts. Indagine sulla rappresentazione del giuridico nelle opere di J.K. Rowling.....</i>	1087

SEZIONE IX
NUOVE TECNOLOGIE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Monica Palmirani, Alessio Sardo <i>Presentazione dei contributi</i>	1109
Fernanda Faini <i>Intelligenza artificiale, diritto digitale e sovranità regolatoria</i> ...	1115
Federico Costantini <i>'Norme sperimentali' e Regulatory Sandbox. Aspetti teoretici e regolatori</i>	1139
Marialuisa Innocenzi <i>Intenzioni, emozioni e diritti umani. Alcune riflessioni sull'impatto dell'IA sulla soggettività giuridica</i>	1155
Elena Consiglio, Gianmarco Cristofari <i>Un metodo computazionale per rilevare le discriminazioni in materia di asilo? Il caso di studio del progetto EquAl</i>	1175
Olimpia Giuliana Loddo <i>Artefatti regolativi digitali. Norme, metanorme e architetture digitali</i>	1199
Angelika Kaczmarek <i>Come l'intelligenza artificiale ha trasformato il settore bancario: le evidenze più recenti</i>	1215
Pier Giorgio Chiara, Francesco Di Tano <i>Swarm Learning e trattamento del dato sanitario. Sfide normative e prospettive di un approccio di intelligenza artificiale decentralizzato</i>	1237
Giuseppe Contissa, Federico Galli <i>Autonomie conflittuali. L'interazione uomo-macchina nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale</i>	1261
Salvatore Sapienza <i>Hybrid AI e sinergie nel dialogo tra giuristi e IA</i>	1281

SEZIONE X
 QUESTIONI DI GENERE E TEORIA DEL DIRITTO

Alessandra Facchi, Orsetta Giolo	
<i>Presentazione dei contributi</i>	1299
Leoluca Armigero	
<i>Il personale è economico. Nuove identità e neoliberalismo</i>	1303
Camilla Caselli	
<i>Abolizionismo femminista e critica all'idea di sanzione</i>	1321
Anna De Giuli	
<i>La Corte di Cassazione contro lo stereotipo della "madre maledola"</i>	1341
Francesca Miccoli	
<i>Tra eguaglianza e differenza. Una prospettiva femminista sulla gestazione per altri commerciale</i>	1359
Martina Millefiorini	
<i>Autodeterminazione e sessualità nell'ordinamento italiano. Prospettive giusfemministe sul consenso</i>	1377
Edoardo Peregalli	
<i>Il modello neo-proibizionista di regolazione del fenomeno del sex work: alcuni aspetti critici</i>	1409

SEZIONE XI
 SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, CONTROLLO SOCIALE
 E SOCIETÀ ALGORITMICA

Cecilia Blengino, Lorenzo Milazzo	
<i>Presentazione dei contributi</i>	1423
Michele Martoni	
<i>Vivere con i numeri, vivere come numeri. Design delle interfacce, autonomia limitata e strategie educative nell'infosfera</i>	1435

	Pag.
Giacomo Pisani <i>Un modello di “amministrazione condivisa” per l’economia digitale</i>	1455
Sara Pautasso <i>Uomo, macchina, controllo sociale. La velocità come fattore determinante della quarta rivoluzione industriale</i>	1475
Matteo Buffa <i>Dati biometrici, migrazioni e protezione internazionale. Tra finalità anfibe e duali del controllo sociale nella società algoritmica</i>	1493
Pier Giuseppe Puggioni <i>Tecnica, mitologia, democrazia. Per una critica del discorso giuridico sull’intelligenza artificiale</i>	1519
Antonio Di Stasio <i>Il denaro tra potere e diritto. Tre paradigmi a confronto</i>	1543
Claudia Atzeni <i>Brevi note sulla giustizia riparativa nell’era del panpenalismo</i> ...	1571
Costanza Agnella <i>Dal modello attuariale al modello trasformativo. Riflessioni su pericolosità e comunità nel campo penale in mutamento</i>	1589

SEZIONE VIII

LAW AND HUMANITIES

LAW AND HUMANITIES

PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Paolo Heritier, M. Paola Mittica

È ormai consuetudine che il convegno nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto preveda un *workshop* dedicato a Diritto e Letteratura e *Law and Humanities*, prospettive riconosciute a pieno titolo tra quelle più tradizionali della Filosofia del diritto.

Chi, come noi, lavora allo sviluppo e all'affermazione anche accademica di questi studi da più di quindici anni non può, pertanto, che guardare con una certa soddisfazione e fiducia l'ampia risposta che anche in questa occasione ha avuto la call for papers lanciata dalla SIFD sul tema "Autonomia e diritto. Soggetti, saperi, poteri", per il Congresso che si è tenuto a Trento tra il 12 e il 14 settembre 2024.

Insieme alla numerosità, l'alta qualità degli interventi proposti ha fatto sì che il WS fosse duplicato. La scelta di dare voce a tutte le proposte selezionate – nel complesso diciotto – è stata messa in opera impiegando i due versanti di Diritto e Letteratura, per gli approcci più classici, e *Law and Humanities* per gli accostamenti anche meno consueti, consentendo comunque una vivace discussione in entrambi i connessi, ingrediente imprescindibile di questa forma di confronto riservata soprattutto ai più giovani.

Per i titoli degli interventi e per la loro suddivisione rinviamo all'annotazione in calce a questo breve testo. Qui di seguito presentiamo i contributi che i e le partecipanti hanno voluto sviluppare ulteriormente per la collazione di questi atti, approfittando di questa sede per restituire una cornice unitaria ai lavori svolti.

Nel saggio *Per una figura gestuale di normatività. Esperienza e positivizzazione della regola tra antropologia, matematica e diritto*, Giorgio Lorenzo Beltramo propone la figura del gesto come dispositivo epistemologico capace di tenere insieme l'esperienza vissuta e la sua for-

mulazione normativa. L'analisi attraversa il rituale antropologico, la dimostrazione matematica, la scrittura della legge nell'antichità greca e la consuetudine giuridica, mostrando come in ciascuna di queste pratiche la normatività si dia attraverso un gesto che ripete e trasforma una forma di senso. Il gesto, in quanto portatore di conoscenza sintetica, si contrappone alla positivizzazione astratta. Così il diritto, come regola scritta e misurabile, può essere considerato gesto che dimentica la propria gestualità originaria.

In *Perché i giuristi nel tempo della povertà? La scienza giuridica odierna e il diritto nelle humanities* Daniele Cananzi rilancia, in chiave contemporanea, la domanda di Hölderlin sui poeti nel tempo della povertà, riferendola alla figura del giurista. Il contributo esplora come la scienza giuridica, nel contesto surmoderno e digitale, debba ritrovare la propria funzione critica e filosofica, al di là della pura tecnicità. In un mondo giuridico sempre più frammentato e post-metafisico, il giurista è chiamato a esercitare un sapere incarnato, responsabile, capace di raccogliere l'eredità delle *Humanities* per contrastare la deriva algoritmica, burocratica e impoverita della giuridicità contemporanea.

Matteo Castorino propone un materiale poco consueto per i percorsi tradizionali di *Law and Humanities*, eppure importante per l'approccio umanistico al diritto. Nel suo contributo, «*Un'atmosfera di vigilia*». *Riflessioni su giustizia, diritti dell'umano e lavoro a partire da uno scritto inedito di Adriano Olivetti*, Castorino rilegge il discorso di chiusura del Congresso per la Libertà della Cultura dal titolo *L'avvenire della libertà* svoltosi a Milano nel 1955, al quale partecipano sia Olivetti che Arendt, mettendo in dialogo le loro riflessioni, dalle intense considerazioni sulla tragica esperienza dei totalitarismi sino al lavoro e alla fabbrica. Il lavoro non è solo produzione, ma luogo di soggettivazione e giustizia. La fabbrica può essere congegno di alienazione o spazio di coesione giuridica. L'etica del lavoro si fa così critica della forma giuridica moderna.

In *All that jazz: il realismo giuridico americano in chiave musicale*, Paola Chiarella offre una rilettura del realismo giuridico americano come forma di critica alla giuridicità astratta e disincarnata. Recuperando il pensiero di Holmes, Pound e Llewellyn, l'autrice sottolinea l'urgenza di un diritto pragmatico, capace di rispondere ai bisogni della vita quo-

tidiana. L'analogia con il jazz – musica viva, situata e partecipativa – diventa metafora di un diritto “sonoro”, reattivo e contestuale. Il giurista, ingegnere sociale, è chiamato dunque a progettare soluzioni giuridiche efficaci a partire dalla conoscenza empirica della realtà.

In *Ermeneutica, cinema, emozioni. Una riflessione a partire da The Lincoln Lawyer e Schegge di paura*, Giacomo Cipriani osserva il fenomeno giuridico attraverso la lente del cinema, all'interno di un quadro teorico ispirato alla filosofia ermeneutica di Francesco Viola. Il contributo parte dall'idea che il diritto non sia una scienza esatta ma una pratica interpretativa intrisa di valori e affettività. In questo quadro, il cinema diventa uno strumento privilegiato per esplorare il ruolo delle emozioni nella formazione del giudizio giuridico. Attraverso l'analisi dei film *The Lincoln Lawyer* e *Schegge di paura*, l'autore mette in luce come la dimensione emotiva influenzi la percezione della giustizia, la costruzione dei fatti processuali e l'interpretazione normativa. L'esperienza giudiziale è vista come una performance collettiva, simile all'improvvisazione musicale, in cui il giudice elabora “inferenzialmente” i significati dei fatti partendo da intuizioni latenti e da stimoli sensoriali, come tono di voce, espressioni facciali, gesti. L'elemento umano, creativo e intuitivo, è pertanto al centro della decisione giudiziale, e il contributo sottolinea l'importanza di riconoscerlo e valorizzarlo, anche nel percorso formativo del giurista, affinché questi possa sviluppare una sensibilità giuridica pienamente consapevole e responsabile.

Christian Crocetta si cimenta invece nell'analisi del romanzo *Fontamara* di Ignazio Silone. Sin dal titolo, “*Tre quarti e tre quarti*”: ovvero la misura del potere che opprime in Fontamara di Ignazio Silone, l'autore evidenzia come la narrativa letteraria possa far emergere la trasformazione violenta dei beni comuni in proprietà privata. Attraverso la lettura fedele, puntuale e partecipata del classico del romanziere abruzzese, il diritto viene rappresentato come strumento di oppressione e intrinsecamente discriminatorio. Tuttavia, proprio nello smarrimento desolato che chiude il romanzo, se ne recupera il potenziale come strumento di riscatto collettivo e giustizia sociale.

In *Soggettività e potere. La scrittura etnologica di De Martino e Lévi-Strauss come spunto d'indagine sociologico-giuridica e filosofico-giuridica*, attraverso una rilettura etnografica de *Il mondo magico* di De

Martino e *Tristi tropici* di Lévi-Strauss, Ishvarananda Cucco indaga la genesi del giuridico in culture non occidentali, soffermandosi sul nesso tra soggettività e potere. Lungi dal voler universalizzare categorie moderne, l'autore mostra come la scrittura antropologica possa far emergere, sotto forma dissimulata, strutture normativo-politiche profonde. La soggettività è qui vista come condizione dell'emergere del diritto, mentre il potere ne struttura la visibilità collettiva. Cucco suggerisce che anche il diritto contemporaneo possa imparare da queste forme originarie di istituzionalizzazione.

Ivan Daldoss riflette sul giusto processo rileggendo Kafka. Nel suo contributo, Il processo di *Kafka. Paradigma "rovesciato" dell'odierno giusto processo*, osserva come, se separato dalla trasparenza e dal confronto tra le parti, il diritto diventa labirintico, cieco, ingiusto. Kafka diventa così l'allegoria negativa del "giusto processo", e allo stesso tempo un monito per ogni teoria del contraddittorio.

Ne *La ricerca del precedente nella prospettiva umanistica tra certezza del diritto e stare decisis*, Giulio Donzelli propone invece la lettura di *Justice Machines*, un insolito esempio di utopia o distopia giudiziaria, incentrata sull'affermazione di un nuovo ordine, sorto da una rivoluzione dai contorni imprecisati, in cui la giustizia è del tutto affidata alle J.M., ovvero alle *justice machines*, apparecchi cibernetici che estraggono le sentenze a sorte, realizzando l'applicazione più rigorosa delle leggi del caso. Il racconto dà spunto a Donzelli per proporre una riflessione sul precedente giurisprudenziale come figura di memoria attiva e creativa, osservando che il diritto non è solo applicazione, ma narrazione e invenzione di senso, che chiama il giurista a tessere continuità nella discontinuità.

Francescantonio Eramo, in *Cattolicesimo romano e forma giuridica. La Chiesa cattolica di Roma come istituzione: uno studio introduttivo* riflette sulla forma giuridica dell'istituzione ecclesiastica cattolica, prendendo le mosse da una distinzione concettuale tra "rappresentazione" e "rappresentanza". La Chiesa viene letta come una figura di istituzione non moderna, in cui la legittimazione non deriva dal contratto o dalla delega, ma da un'idea di rappresentazione personale e carismatica. La liturgia e la sacralità diventano i vettori di una giuridicità alternativa,

fondata sull'adorazione più che sul controllo, e sulla persistenza di una soggettività incarnata, al di là delle forme della sovranità democratica.

Stefano Guerra affronta il tema dell'autonomia dei poteri e della manipolazione del consenso a partire dalla doppia prospettiva giuridico-politica e cinematografico-letteraria. Il suo contributo, *“Indagine” sull'autonomia dei poteri. La manipolazione del consenso tra diritto, cinema e letteratura*, prende le mosse dai film *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto* e *Todo modo* di Elio Petri, per analizzare la crisi della razionalità giuridica e della democrazia contemporanea, alla luce delle forme di manipolazione del consenso attuate per via digitale. L'idea è che il cinema e la letteratura possano contribuire a smascherare queste dinamiche, rendendo visibili i dispositivi di dominio e proponendo chiavi di lettura per pensare una nuova etica pubblica.

In *Hägerström a Hogwarts. Indagine sulla rappresentazione del giuridico nelle opere di J.K. Rowling*, Marco Mazzocca indaga il mondo giuridico-magicizzato di J.K. Rowling, mostrando come le forme normative del mondo magico rimandino a strutture arcaiche e simboliche, ma anche a dinamiche di potere e responsabilità. Le formule magiche diventano, dunque, metafore delle formule giuridiche: entrambe agiscono performativamente nel mondo.

L'insieme dei testi raccolti mostra un quadro degli studi in Italia che continua senza interruzioni l'attività varia e complessa della rete di filosofi del diritto, coordinati dalla Società Italiana di Diritto e Letteratura. Se, tra gli ambiti classici del movimento, gli studi del rapporto tra letteratura, cinema e diritto (e anche musica) sono, come di consueto, ben rappresentati, alcune tendenze emergenti dall'insieme dei testi presentati appaiono mostrare una particolare maturazione degli studi di *Law and Humanities* nel loro complesso. In primo luogo emerge il confronto con l'ambito della vulnerabilità, anche economica, e in generale con tematiche di carattere sociologico, sempre lette attraverso il prisma delle arti, ma con un linguaggio e un accostamento metodologico in grado di far percepire la complessità delle esperienze e dei contesti, sottraendo all'ambito della mera calcolabilità e della pianificazione i problemi affrontati, per riportarli entro il contesto dell'umano. Inoltre, appare un promettente tentativo di raffronto delle *law and humanities* con il terreno dell'antropologia, filosofica e culturale. Si tratta di segnali promet-

tenti, che mostrano uno sviluppo degli studi in una direzione sempre più in grado di dialogare con gli ambiti considerati tradizionali della filosofia del diritto, aprendo così la prospettiva di una vera e propria centralità del movimento, anche grazie all'apporto, sempre più significativo, di giovani studiosi e studiose.

PERCHÉ I GIURISTI NEL TEMPO DELLA POVERTÀ?

LA SCIENZA GIURIDICA ODIERNA E IL DIRITTO NELLE *HUMANITIES*

Daniele M. Cananzi

1. Il tema e la sua riformulazione

Le prime parole sono di ringraziamento per l'invito a partecipare a questo Convegno della SIFD in una delle sessioni dedicate a *Law and Humanities*, le seconde parole per avvertire del mutamento di titolo. Il titolo che avevo anticipato era piuttosto paludato e seguiva la traccia dei miei studi degli ultimi anni: *Law and Humanities, scienza giuridica odierna e sfide della contemporaneità*. Il tema è questo e rimane questo, anche se ho pensato di ricalibrarlo per almeno due ragioni: la prima è che l'approccio degli studi *Law and Humanities*, rispetto a qualche anno addietro, è ancora oggi molto diffuso tanto che l'impegno di tentare di dimostrarne l'utilità mi sembra oramai, se non superato, quantomeno residuale; non ripeterò cose che ritengo perciò abbastanza assodate (lo dimostrano le sessioni che proprio la SIFD sta dedicando) e non mi soffermerò sul cosa sia questo approccio. La seconda ragione è che l'occasione è ghiotta per azzardare un ragionamento che mi sembra in linea con i tempi e col pensare *la filosofia della filosofia del diritto*; la vera sfida che noi filosofi del diritto dobbiamo cogliere oggi, prima che altri si improvvisino, dilettanti allo sbaraglio, scambiando così la filosofia del diritto con una disciplina del *pour parler*.

Riformulo perciò il titolo del mio intervento nel seguente modo: *Perché i giuristi nel tempo della povertà? La scienza giuridica odierna e il diritto nelle Humanities*.

2. “Perché i poeti” di Hölderlin e il “pensare il più profondo” di Socrate

Mi rendo conto che il titolo per come riformulato va spiegato, essendo meno immediatamente intelligibile rispetto a quello della prima ora, e lo posso chiarire ricorrendo a due luoghi della riflessione che mi serviranno per dire poche piccole cose ma anche per ambientare da subito il diritto nell’*humanitas*, passaggio obbligato per pensarlo nelle e con le *humanities*.

Il primo luogo, al quale poi è fortemente ispirata la mia titolazione, è – evidentemente – l’elegia di Hölderlin *Pane e vino* nella quale il poeta chiede: «e perché i poeti nel tempo della povertà?».

Il verso è significativo – almeno per me e volendolo riferire al giurista – secondo due interpretazioni.

La prima è quella – anch’essa molto nota e giustamente studiata – di Heidegger che coglie la domanda poetica sottolineando come il tempo è l’epoca in cui viviamo e la povertà è la povertà di fondamento creatasi quando – come scrive – “non solo gli Dei e Dio sono fuggiti, ma si è spento lo splendore di Dio nella storia universale”¹.

Ora, il tempo della fuga degli dèi è quello, ancora Heidegger, della “notte del mondo”:

Il tempo della notte del mondo è il tempo della povertà perché diviene sempre più povero. È già diventato tanto povero da non poter riconoscere la mancanza di Dio come mancanza. A causa di questa mancanza viene meno al mondo ogni fondamento che fondi².

Comprendiamo bene, se teniamo presente la riflessione heideggeriana, che questa povertà è quella che la modernità avrebbe portato a compimento rispetto alla metafisica platonica, ovvero con l’oblio dell’essere da parte dell’ente il quale ente troverebbe il proprio annichilimento nel tempo della tecnica. Come fronteggiare questo annichilimento? Ec-

¹ M. HEIDEGGER, *Perché i poeti?*, in ID., *Sentieri interrotti*, Milano, 2000, 247.

² *Ivi*, 247-248.

co che proprio nella povertà di mondo³ si apre il tentativo di superare la metafisica moderna, come tentativo di un nuovo inizio. Ma com'è pensabile il pensare diversamente? Non restando in quell'*umanismo*⁴ (che non è *umanesimo*) del pensiero calcolante, tipico dell'epoca della tecnica, non cioè con gli strumenti della scienza e della tecnica, ma attraverso un dire che *non calcola* ma *evoca*, un dire che riconquista, ben oltre la strumentalità comunicativa, l'essere "casa dell'essere"⁵. Ma qual è questo linguaggio? È proprio quello dei poeti che, a questo punto, si svelano indispensabili proprio nel momento della povertà, e di questa povertà in particolare, unici a fornire quella parola capace di farvi fronte. Ma perché proprio i poeti? Perché i poeti sono "i più arrischianti"⁶, nota sempre Heidegger, nell'epoca della "mancanza della parola adatta"⁷, i poeti infatti arrischiano l'essere obliato, dunque "dicono il taciuto"⁸.

Si può pensare, andando oltre questa suggestiva e importante interpretazione heideggeriana, che una diversa ma non del tutto slegata interpretazione vada proprio a cogliere nella povertà dell'epoca contemporanea quell'annichilimento che è alienazione. In fondo quando Adorno parla di *vita* e quando Jullien tratta di *vera vita*, stanno entrambi lavorando alla contemporaneità come stagione dell'alienazione. Il primo, Adorno, non a caso dopo le considerazioni di Heidegger sui poeti, adottando a sua volta un dire non didascalico ma aforismatico, sottolinea come

Quella che un tempo i filosofi chiamavano vita, si è ridotta alla sfera del privato, e poi del puro e semplice consumo, che non è più se non un'ap-

³ È interessante ricordare come nella riflessione sulla differenza tra cosa, animale ed essere umano, la tesi heideggeriana è che se la pietra è senza mondo, l'animale è povero di mondo (M. HEIDEGGER, *Concetti fondamentali di metafisica*, Genova, 1992, 230 ss.). L'annichilimento della tecnica porterebbe l'ente umano a essere non più formatore di mondo (neanche tramite la tecnica) ma oggetto mondano in balia della tecnica, povero di mondo come povero di formazione di mondo. Come scrive: «l'uomo diviene il rappresentante dell'ente risolto in oggetto» (M. HEIDEGGER, *Sentieri interrotti*, cit., 93).

⁴ Cfr. M. HEIDEGGER, *Lettera sull'umanismo*, Milano, 1995, 43 ss.

⁵ Cfr. *ivi*, 31; M. HEIDEGGER, *Sentieri interrotti*, cit., 237.

⁶ *Ivi*, 293.

⁷ M. HEIDEGGER, *In cammino verso il linguaggio*, Milano, 1973, 129.

⁸ M. HEIDEGGER, *Sentieri interrotti*, cit., 295.

pendice del processo materiale della produzione, senza autonomia e senza sostanza propria

aggiungendo poco dopo: «Ma il rapporto tra vita e produzione, che abbassa la prima, *nella realtà*, a una manifestazione effimera della seconda, è perfettamente assurdo. Mezzo e fine sono invertiti»⁹. Indicando così come la povertà di mondo alberga nella funzione della produzione che consuma, in realtà, la vita, svilendola a mezzo, Adorno realizza la profezia heideggeriana¹⁰ e prima nietzscheana dell'identificazione metafisica di essere umano ed ente, con la conseguenza – sono sempre parole di Adorno – che il “vecchio soggetto, storicamente condannato, che è ancora per sé, ma non è più in sé”, disperda l'ordine umano. Tanto che, poco prima ha scritto, “solo nel contrasto con la produzione, solo in quanto non sono ancora del tutto controllati e assorbiti dall'ordine, gli uomini sono in grado di creare un ordine più umano”¹¹.

Ora, non mi appare secondario che filosofi diversi siano orientati a sottolineare quella *condizione umana*, per citare altra importante pensatrice novecentesca, Arendt; e lo facciano con riferimento critico alla produzione e al consumo che invece rimangono in quella povertà di mondo – che tanto avvicina essere umano e animale – propria del pensiero calcolante e della tecnica, come stagione della “notte del mondo”. Proprio Hannah Arendt come pochi forse, comprende il senso (o il non senso) del lavoro e la grande illusione meccanicista del marxismo che ha rinserrato le ragioni per una forza-lavoro la quale, negli auspici, avrebbe dovuto liberarsi e liberare ma che ha finito per aumentare la *povertà di mondo*:

un centinaio di anni dopo Marx comprendiamo l'errore di questo ragionamento; il tempo libero dell'*animal laborans* non è mai speso altri-

⁹ T.W. ADORNO, *Minima moralia*, Torino, 1994, 3.

¹⁰ Sono ben consapevole della critica severa che Adorno rivolge a Heidegger sull'idea di essere; cfr. T.W. ADORNO, *Dialettica negativa*, Torino, 1970, 88 ss.

¹¹ T.W. ADORNO, *Minima moralia*, cit., 4.

menti che nel consumo, e più tempo gli rimane, più rapaci e insaziabili sono i suoi appetiti¹².

Non dovremo allora ritornare al dire disfunzionale dei poeti? E cosa ci dicono? Dove indirizzano il loro sguardo? Se volessi trovare nella riflessione di François Jullien una risposta a questa domanda, potrei dire che il dire deve tornare a pensare, oltre la *pseudo-vita*¹³, come la nomina Jullien, della produzione e del consumo, la *vera vita*; se Adorno avvia le proprie riflessioni dall'apparente paradosso per il quale “la vita non vive”, Jullien aiuta a comprendere che “il paradosso fondamentale delle vita è che essa non coincide originalmente con se stessa”¹⁴. Forse è proprio questa “decoincidenza”¹⁵ che costituisce il punto nel quale inserire la leva per ri-sollevarlo il mondo cercando quel nuovo inizio per descrivere il quale a Heidegger sono mancate le parole non metafisiche, che Nietzsche ha sognato ma non teorizzato, che solo i poeti, nel verso di Hölderlin, hanno forse la possibilità di illuminare.

Ma cosa significa questo? Forse che, e arrivo al secondo luogo che orienta il mio titolo, che bisogna tornare a “pensare il più profondo”, come sollecita Socrate, tornare così a pensare l'essere? Ma quale essere dopo l'ubriacatura soggettivistica moderna e comunque post-metafisica? Ovvero, il compito è portare a compimento la svolta, teorizzata ma non compiuta da Heidegger¹⁶, di un ritorno all'essere e all'inizio aurorale pre-metafisico e pre-platonico, oppure al contrario proprio portare a compimento quella modernità che è rimasto un progetto incompiuto, come ipotizzato da Habermas¹⁷?

Certo Hölderlin quando pensa a Socrate e Alcibiade sottolinea come “chi ha pensato il più profondo, ama il più vivo” segnando un nesso – opportunamente rimarcato proprio da Jullien – tra pensare e amare ma, soprattutto, tra “il più profondo” e “la vita”. Perché, a ben vedere, sia

¹² H. ARENDT, *Vita activa*, Milano, 2015, 94.

¹³ F. JULLIEN, *La vera vita*, Roma-Bari, 2021, 3.

¹⁴ *Ivi*, 7.

¹⁵ Cfr. F. JULLIEN, *Il gioco dell'esistenza. De-coincidenza e libertà*, Milano, 2019; ID., *Politique de la décoincidence*, Paris, 2020.

¹⁶ Cfr. M. HEIDEGGER, *Segnavia*, Milano, 1987.

¹⁷ Cfr. J. HABERMAS, *Il moderno – un progetto incompiuto*, Torino, 2019.

nel caso del ripensamento dell'essere (Heidegger) sia nel caso del compimento del moderno (Habermas) uno dei nodi centrali da sciogliere rimane proprio questo della "vita" come "più profondo". Jullien che ha dedicato recente attenzione a questo nesso, sottolinea come

per i viventi che siamo, dei viventi assurdi, la vita continua a smentire se stessa. Continua a tradire se stessa, a sottrarsi, invece di dispiegarsi; continua a nascondersi e a dissimularsi, a occultarsi e 'assentarsi': continua a sfuggirci¹⁸.

E mi sembra che questo sia tema da filosofia del diritto oggi e che sia questo uno dei nodi più intensi per pensare la filosofia della filosofia del diritto oggi. Di qui allora il mio titolo riformulato: *Perché i giuristi nel tempo della miseria?*

3. *I giuristi nel tempo della povertà*

Parafrasando il verso del poeta, anche avendo ben in mente l'analisi che dedica Cotta alla giustificazione della giuridicità¹⁹, mi sembra sia utile, ma lo ritengo anche necessario, ripensare *il perché dei giuristi oggi*, che poi è strettamente legato al *come* e al *perché* del diritto.

In fondo lo scenario che ho sin qui tracciato è proprio quello nel quale il giurista contemporaneo è chiamato a muoversi. Certo potrà avere poca consapevolezza della (e forse non si sentirà nemmeno impegnato a discutere la) *differenza ontologica* tra essere ed ente²⁰ o potrà avvertire come ambito lontano da sé l'alienazione della produzione e del consumo dell'epoca della tecnica, ma questo non significa che non vi lavori e che non sia impelagato e che, come io ritengo, proprio la sua ottica non sia anche particolarmente rilevante per una discussione più propriamente filosofica.

Nell'ampio dibattito sempre critico della scienza giuridica su se stessa, infatti, non mi sembra che la questione della povertà del mondo

¹⁸ F. JULLIEN, *La vera vita*, cit., 35.

¹⁹ Cfr. S. COTTA, *Perché il diritto*, Brescia, 1996.

²⁰ Cfr. M. HEIDEGGER, *Essere e tempo*, Milano, 1999.

– nei termini propri della riflessione filosofica novecentesca – non sia presente. Mi basterà evocare solo l’annoso e mai sopito fronte del giuspositivismo che da, in fondo, consolatoria e semplificatoria teoria di matrice settecentesca ha portato all’evoluzione novecentesca con contributi che poco hanno di consolatorio per il giurista pratico²¹. Come non pensare alla questione della fondazione-giustificazione dell’obbligatorietà piuttosto che al nesso effettività-normatività²² per comprendere che il mondo povero di un fondamento metafisico costituisce tema – non vorrei essere troppo enfatico e frainteso – soprattutto giuridico. Oppure, giusto per fare un altro esempio, l’amplissimo dibattito che negli ultimi anni è esploso in ambito giuslavoristico tra ex tutela dei diritti della persona che lavora e tutela dei doveri del lavoratore verso il lavoro e il datore di lavoro, come modalità esaustiva della sfera personale²³. Oppure, ancora, la sostituzione del consumatore come categoria che sembrava aver soppiantato quella del soggetto di diritto, tanto ampio e quasi omnicomprensivo si è estesa nel mondo (povero) della vita sociale questa categoria²⁴. Oppure, ancora, la questione teorica ma anche molto pratica, della precalcolabilità e della incalcolabilità dell’azione e del diritto²⁵. Oppure, e mi fermo con gli esempi, le infinite questioni legate al diritto interculturale²⁶. Tutti ambiti del lavoro quotidiano

²¹ Cfr. M. LA TORRE, *Il diritto contro se stesso*, Firenze, 2020.

²² Rinvio sul punto ai volumi e all’intera riflessione di A. CATANIA, *Decisione e norma*, Napoli, 1979, e ID., *Diritto ed effettività*, Napoli, 2009 sulla quale segnalo due contributi interessantissimi anche in via di ricostruzione generale di F. VIOLA (*In ricordo di Alfonso Catania: una lettura del diritto contemporaneo*) e G. ZACCARIA (*Alle origini del pensiero di Alfonso Catania: ‘Decisione e norma’*), entrambi raccolti in G. PRETEROSI, F. MANCUSO, V. GIORDANO, G. BISOGNI (a cura di), *Conoscenza, volontà, diritto*, Torino, 2023, risp. 273 ss., 289 ss.

²³ Cfr. G. FONTANA, *Il lavoro precario e il suo diritto. Un’introduzione critica*, Napoli, 2019.

²⁴ Cfr. G. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Roma-Bari, 2002.

²⁵ Cfr. N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016; sulla c.d. giustizia predittiva e sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale la letteratura cresce ogni giorno in modo esponenziale cfr. F. ROMEO, *Algoritmi giuridici di machine learning e controllo del giudicato interculturale*, in *Rivista di Filosofia del diritto*, 2023, n. 1, 157 ss.; G. SARTOR, *L’intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, 2022.

²⁶ Cfr. M. RICCA, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Torino, 2013; nonché ID., *Intercultural Spaces of Law*, Cham, 2023.

del giurista che costituiscono spinosi banchi di prova per chi quasi sempre non può scegliere di non trovare soluzioni e si confronta con magmaticità della realtà ed esigenza di misurarla, valutarla, assecondarla o limitarla.

Del resto, cosa hanno in comune questi ambiti? Appartengono alla vita spicciola e quotidiana, appartengono alla vita (‘comune, anonima, statistica’, direi con Capograssi)²⁷, questa sempre molto magmatica, che deve essere pensata “nel profondo” per trovare risposte non contingenti, non estemporanee, per trovare risposte giuridiche (almeno per come le norme stesse richiedono). E allora il giurista è chiamato a operare non solo e non tanto il gioco dell’applicazione avalutativa, un gioco che in realtà non ha mai realmente potuto giocare, ma quello della sua valutazione che richiede *comprensione*²⁸. E questo nell’epoca attuale in modo specifico per alcune ragioni e su due fronti che posso così individuare sinteticamente:

- sul fronte della formatività delle strutture normative e regolamentari, il processo di globalizzazione tecnologicamente incentivato ha portato a una realtà complessa che si sviluppa su più livelli aprendo la tradizionale piramide in dimensioni reticolari più difficili da governare²⁹ e un ripensamento delle fonti con una seconda vita della consuetudine³⁰;
- sul fronte dell’alterità, a sua volta da declinare *verso la socialità*, con le idee riconducibili a semplificazioni culturali e identitarie che sono saltate con l’intensificarsi delle relazioni, e col presentarsi di una socialità anche in questo caso tecnologicamente dopata³¹, e *verso l’in-*

²⁷ G. CAPOGRASSI, *Su alcuni bisogni dell’individuo contemporaneo*, in ID., *Opere*, vol. V, Milano, 1959, 487.

²⁸ Nel senso ermeneutico chiarito da un grande giurista come G. BENEDETTI, *Oggettività esistenziale dell’interpretazione*, Torino, 2014; *Oltre l’incertezza*, Milano, 2020.

²⁹ Oramai classico il rinvio a F. OST, M. V. DE KERCHOVE, *De la pyramide au réseau?*, Bruxelles, 2002.

³⁰ Cfr. G. BOMBELLI, P. HERITIER (a cura di), *I volti molteplici della consuetudine*, vol. 1, Udine-Milano, 2023.

³¹ Il rinvio è alla riflessione di F. JULLIEN, *Il n’y a pas d’identité culturelle*, Paris, 2016; P. RICOEUR, *Percorsi del riconoscimento*, Milano, 2005.

dividualità, che si qualifica come la dimensione dell'umano scisso tra *idem* e *ipse*, ben descritto da Ricoeur³².

L'epoca della povertà, rispetto a questo, si traduce nell'esigenza del giurista a fronteggiare le molte occasioni di alienazione individuale e sociale e gli impone la capacità di farvi fronte. Non si tratta dunque, a mio avviso, di stabilire un nesso unidirezionale – che qualifica spesso gli stessi studi di *Law and Humanities*³³ – tra diritto e *humanities*, sia nella direzione che dal diritto si muove verso le *humanities* sia, all'inverso, che da queste giunga al diritto, si tratta invece di coglierne la circolarità e di scoprire (o meglio riscoprire) quanto diritto c'è nella vita e quanto la vita sia nel diritto; quanto, per usare una formula: *il diritto sia nell'esistenza*³⁴. E per fare questo funziona per il giurista quello che funziona per il filosofo: il ricorso alla letteratura³⁵ e all'ampio campo largo degli studi che dalla poesia alla danza, dalla musica all'architettura e ancora altro vanno a comporre l'approccio *Law and Humanities*.

Oggi come sempre, ma forse più ancora più di prima, il giurista non può non interrogarsi su questo ed essere sensibile a questo, non fosse altro perché abita e lavora nell'epoca della povertà, come ci spiega Hölderlin, e con questa viene chiamato a fare i conti. Ho ricordato prima alcune delle tematiche calde del dibattito gius-filosofico. Non può allora, come fa per esempio Jullien nel tentativo di comprendere la dimensione umana dell'intimità, trascurare l'alterità del "tra" perché non capirebbe l'alienazione del suo tempo e i rapporti umani, familiari, coniugali, lavorativi, sociali, che rimangono sospesi tra il pericolo della cancellazione di una vita vera³⁶ e la possibilità (che è poi un diritto umano fondamentale, un diritto persino costituzionalizzato) a una se-

³² Sul punto rinvio al combinato disposto delle riflessioni di P. RICOEUR, *Sé come un altro*, Milano, 1999; ID., *Il Giusto*, Torino, 1998 e F. JULLIEN, *Altérité*, Paris, 2006; ID., *Sull'intimità*, Milano, 2014; ID., *L'apparizione dell'altro*, Milano, 2020.

³³ Per una efficace panoramica delle principali linee cfr. M.P. MITTICA, *Il pensiero che sente. Pratiche di Law and Humanities*, Torino, 2022; EAD., *Diritto e letteratura e Law and Humanities*, Torino, 2024.

³⁴ Il rinvio esplicito è a S. COTTA, *Il diritto nell'esistenza*, Milano, 1991.

³⁵ Cfr. F. JULLIEN, *Sull'intimità*, cit., 44.

³⁶ F. JULLIEN, *La vera vita*, cit., 144.

*conda vita*³⁷, quel *vitam instituere* che appartiene alla sostanza giuridica e affonda le sue radici nel Digesto³⁸.

Il giurista oggi in modo non ignorabile ha bisogno di avere dimestichezza della filosofia del diritto perché ha bisogno di praticare, lo dico con una bella formulazione di Paola Mittica – di un “pensiero che sente”. E cosa sente? Sente – o dovrebbe sentire – che gli viene chiesto di “dire il taciuto”, ovvero di entrare nell’intimità di quel sé a rischio di cancellazione e autocancellazione ma titolare del diritto primo a esistere e a non essere cancellato da una funzione (anche sociale, pubblica o privata) che i suoi *avatar* tecnologici sono chiamati a svolgere. Sente che deve difendere il diritto a non essere “poveri di mondo” nel tessuto sociale di una contemporaneità che scambia spesso il *social* col *sociale*, l’*identificazione* con l’*identità*, il “mercato della felicità” con l’*affettività*, l’*isolamento* con la *libertà*. Sente – o dovrebbe sentire – che l’alienazione può passare anche per un diritto usato in modo controggiuridico, ovvero non rispettando, lo dico anche qui con la formulazione di un caro amico, non rispettando “la legge della fiducia”³⁹ che ne è sostanza.

Ma allora la sfida del giurista contemporaneo non è tanto, o non è per nulla⁴⁰, quella di andare dietro alle istanze che sorgono dal sociale (o dall’economico⁴¹ o dal politico⁴²) lavorando alla *normazione* di ciò che si presenta di volta in volta come *normale*, ma è proprio quella di pensare *del diritto la filosofia* (ovvero quale filosofia ci sia nel diritto), quella filosofia del ripensamento post-metafisico della vita, un pensare quel taciuto e quel senso profondo della vita in base al quale fornire risposte giuridiche alla società, agli individui, dunque anche all’economia e alla politica. Nel modo proprio che esce dalla crisi dei modelli precedenti, e che è in linea con quell’idea di non procedere dall’iperura-

³⁷ F. JULLIEN, *Una seconda vita*, Milano, 2017, 34 ss.

³⁸ Sulla formula del Digesto (1.3.2.) cfr. P. LEGENDRE, *Leçon 1. La 901^e Conclusion*, Paris, 1998, 115 ss.

³⁹ Cfr. T. GRECO, *La legge della fiducia*, Roma-Bari, 2021.

⁴⁰ Come pure un giurista sensibile e colto come Irti preconizzava con coerenza ai suoi presupposti kelseniani e schmittiani, ma non bettiani, rifacendosi al nichilismo come evidenza e realtà da applicare al diritto; cfr. a riguardo l’acuta analisi di A. PUNZI, *Può il giurista essere nichilista?*, ora in *Dialogica del diritto*, Torino, 2009, 35 ss.

⁴¹ Cfr. AA.VV., *Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1999.

⁴² Cfr. N. IRTI, *La tenaglia. In difesa dell’ideologia politica*, Roma-Bari, 2008.

nio delle idee alla mondanità della vita reale (la metafisica che oblia l'essere), ma che proprio dalla vita non smette di interrogarsi sul come e sul perché delle cose, sul come e sul perché della vita stessa; che è poi proprio l'ottica del giurista e della scienza giuridica.

Il giurista oggi è chiamato – come i poeti dell'elegia di Hölderlin – a essere “arrischiante”, a dire quel taciuto che è il profondo della vita, a dire, in modo non calcolante, ciò che merita di essere detto. Allora potrà interrogarsi, per esempio, sulla fragilità dell'umano e su come incarnare l'astratto diritto di eguaglianza nella concretezza della vita malata, fuggendo soluzioni facili e funzionali che si leggono in un modello di pseudo-vita come quello paradigmato dal mito della salute e della perfezione; potrà così restituire eguaglianza a fasce di umanità che a tutt'oggi spesso non l'hanno, penso a disabili e anziani⁴³, ma soprattutto restituire dignità all'umano, sano o malato, giovane o anziano indifferentemente, *tout court* e in quanto tale; potrà pensare che l'umano si dà sempre non nella molteplicità delle situazioni singolari che è chiamato a vivere ma nell'alterità della possibilità e della libertà di “vivere esistendo”⁴⁴.

Cosa significa che si può (che si deve avere il diritto di) vivere esistendo? Significa pensare che ciascun individuo è se stesso nella misura in cui *de-coincide con sé* e nutre la propria identità della relazione con l'altro, nutre la propria esistenza nella libertà di non identificarsi e di non essere identificato in qualcosa, di non essere reificato in una funzione, di non essere privato della sua umanità. La vita, come esistenza umana, è proprio in questo costante de-coincidere – “vivere è de-coincidere senza rompere con lo stato precedente per continuare a vivere”⁴⁵, nota Jullien – che significa vivere nel “tra”, nello “scarto”⁴⁶ tra sé e altro sé, tra sé e altro da sé. Scrive ancora Jullien: «De-coincidere non sarà quindi il verbo etico per eccellenza? Quella che ci serve è un'etica

⁴³ Sul punto cfr. P. HERITIER, *La dignità disabile*, Bologna, 2004.

⁴⁴ F. JULLIEN, *Sull'intimità*, cit., 160.

⁴⁵ F. JULLIEN, *Il gioco dell'esistenza. De-coincidenza e libertà*, cit., 17; cfr. sulla diacronia nel rapporto con l'altro B. STIEGLER, *Amare, amarsi, amarci*, Udine-Milano, 2014, 133 ss.

⁴⁶ F. JULLIEN, *Contro la comparazione. Lo 'scarto' e il 'tra'. Un altro accesso all'alterità*, Udine-Milano, 2014.

che non sia rinuncia ascetica alla vita ma che, invece, sia in grado di dispiegare la vita in esistenza»⁴⁷; de-coincidere – mi chiedo – non sarà ancor prima che etico il verbo giuridico per eccellenza? Quello capace di garantire *eguaglianza nella libertà e libertà nell'eguaglianza*, incarnandola però nel *corpo vivo* e nella *carne viva* del singolo individuo senza astratte, e quasi sempre deluse, promesse di una legalità calpestate dalla e nella pratica concreta?

4. Del diritto la filosofia: libertà – amore – diritto

Posso allora avviarmi a una rapida conclusione tentando di precisare meglio i termini della questione alla quale sono arrivato. Per semplicità e sintesi, esprimo in questo modo – mi rendo conto forse eccessivamente assertorio – il mio ragionamento: per la scienza giuridica odierna non si dà *libertà di scegliere* senza *libertà di essere*; non si dà possibilità di *afflizione* senza *affezione*; non si dà un *diritto sovrano* senza un *diritto fiduciario*. In altri termini, il giurista è chiamato a fare i conti con la povertà, questa povertà sfida la parola taciuta sul fondamento che si dà sempre come rinvio a...⁴⁸; un rinvio fondativo che non è autarchicamente giuridico ma trova nella struttura *de-coincidente* dell'essere umano la sua ragione. La struttura de-coincidente, proprio nel suo non coincidere, crea lo *spazio di libertà* di cui gode ogni singolo individuo. Vale infatti la dimostrazione a contrario: ogni volta che si lede il *diritto a de-coincidere* si sta identificando e reificando qualcuno in qualcosa⁴⁹, trattandolo come mezzo e non come fine; in questo modo si sta operando una scelta sovrana che si autolegittima senza alcun rimando fondativo⁵⁰ ma anche senza alcuna giustificazione giuridica⁵¹ che non sia la

⁴⁷ F. JULLIEN, *Il gioco dell'esistenza. De-coincidenza e libertà*, cit., 8.

⁴⁸ Cfr. P. LEGENDRE, *Della società come testo*, Torino, 2005.

⁴⁹ Sono i termini della fenomenologia della violenza per S. COTTA, *Perché la violenza?*, Brescia, 2018; ma cfr. anche R. SPAEMANN, *Persone. Sulla differenza tra 'qualcosa' e 'qualcuno'*, Roma-Bari, 2018.

⁵⁰ Cfr. M. BARCELLONA, *Critica del nichilismo giuridico*, Torino, 2006.

⁵¹ Almeno nei termini di S. COTTA, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, Roma, 2015.

violenza originaria di chi impone la sua volontà (sovrana solo in questi termini) sull'altro (sottoposto e oggetto) affliggendolo, non riconoscendo quell'*affectio*⁵², tradizionalmente presente nella scienza giuridica (*affectio maritalis*, *affectio societatis*, ecc.), che costituisce il legame intenso tra essere umano ed essere umano. A una *prima vita*, quella dell'alienazione "povera di mondo" perché alienante e alienata nelle relazioni funzionali che trattano il singolo come elemento operativo in un sistema gerarchizzato di funzioni, si alterna una *seconda vita*⁵³, quella regolata dalla legge della fiducia, dal rispetto di quella alterità che è de-coincidenza e che si esprime nell'"intimità"⁵⁴.

Il punto è stato chiarito molto bene da Greco che sottolinea un "diritto della fiducia"⁵⁵ nel senso di costruzione del diritto stesso sulla fiducia intesa non quale dimensione esterna e accessoria al diritto ma quale "elemento essenziale che ne condiziona la struttura e la funzione"⁵⁶. E dire fiducia significa richiamare proprio quell'*affectio iuris* a cui Heritier ha ricondotto il "valore fiduciario del rapporto di interlocuzione tra uomo e mondo, tra uomo e realtà"⁵⁷.

Se Greco parla di fiducia, al modo di quanto prima Enrico Paresce ha parlato di attuazione spontanea del diritto⁵⁸, e Heritier discute la natura fiduciaria dell'*affectio iuris*, mi sembra di poter individuare proprio nella formatività della de-coincidenza umana la struttura elementare alla base della giuridicità; una de-coincidenza, lo dico qui ancora nel lessico di Jullien, che specifica con l'alterità costante, sui due piani prima individuati della formatività giuridica e umana, il perché della narratività propria dell'umano.

⁵² Rinvio per l'uso del termine all'analisi compiuta di P. Heritier, che presenta l'*affectio iuris* come "interna al diritto, ha il compito di custodirne il rinvio fondatore e fondamentale all'umano" (P. HERITIER, *La dignità disabile*, cit., 85). Cfr. di P. HERITIER anche: *Affectio iuris: dalla "svolta linguistica" alla "svolta affettiva"?*, in *Teoria e critica della relazione sociale*, 2020, 37-61.

⁵³ Cfr. F. JULLIEN, *La seconda vita*, cit., 118.

⁵⁴ Cfr. F. JULLIEN, *Sull'intimità*, cit., 100 ss.

⁵⁵ T. GRECO, *La legge della fiducia*, cit., 65.

⁵⁶ *Ivi*, 89.

⁵⁷ P. HERITIER, *La dignità disabile*, cit., 87.

⁵⁸ E. PARESCHE, *Genesi ideale del diritto. Saggio sull'attuazione spontanea del diritto*, Milano, 1956.

Proprio perché se “vivere è de-coincidere”, narrativo è il *modo* di questa vita, narrativa – ma me ne sono forse occupato troppo in questi anni per tornare ancora su questo anche qui oggi – è la dimensione nella quale si scrive la storia di individui e società, persone e comunità. Ma proprio per questa narratività come modo dell’esistenza, e modo di lottare contro la povertà di mondo e di arrischiare la parola taciuta che il diritto trova nelle *humanities* spazio fecondo, casa del proprio essere, direi, nella quale e con la quale raccontarsi, dirsi, essere efficace.

La povertà di mondo, come stagione del pericolo dell’annichilimento nel pensiero calcolante – oggi il pensiero che vede l’intelligenza artificiale quale strumento e rischio, possibilità e morte – è la stagione nella quale il giurista può ricordarsi essere quel modesto *artigiano della ragione* che chiede la sua legge; una legge – dopo la modernità possiamo forse dirlo – che non si presenta con la razionalità metallica dell’algoritmo ma che mi piace vedere incarnata *nella ragione affettiva e nella razionalità affettiva* dell’amore, quell’*affectio* che lega persona a persona nella de-coincidenza tra ciò che si è stati, tra ciò che si è e tra ciò che si potrà essere.

Pensare il “più profondo” è pensare una vita ec-sistente⁵⁹ che non sia alienata o alienabile, che non sia “prodotta per...” e “consumata da...”⁶⁰, ma che sia de-coincidente, secondo il diritto primo all’*humanitas* delle e nelle *humanities*, che consenta di svolgere la narritività avventurosa⁶¹ e non retroposta secondo sistemi di controllo che le

⁵⁹ Cfr. M. HEIDEGGER, *Essere e tempo*, cit., 64 ss.

⁶⁰ Osserva a proposito del “narcisismo primordiale” B. STIEGLER (*Amare, amarsi, amarci*, cit., 94): «Ci si rivolge a noi, in quanto *io*, essenzialmente come dei consumatori. Però, un consumatore non ha il diritto di dire *io*: un consumatore non è più né un *io* né un *noi*, in quanto è ridotto a un *si*, è depersonalizzato, disincarnato, e questo per principio e per struttura».

⁶¹ Una narratività come struttura e condizione della libertà di ciascuno di scegliere come scrivere la propria vita e di esserne autore, il che non significa scegliere sempre in modo consapevole delle conseguenze delle scelte; l’altro fuori del sé che riflessivamente poi torna a sé come altro (cfr. P. RICOEUR, *Sé come un altro*, cit., 231 ss.) è l’apertura de-coincidente della vita e dell’esistenza del sé (cfr. F. JULLEN, *Il gioco dell’esistenza*, cit., 69 ss.).

nuove tecnologie oggi consentono⁶²; come scrive Jullien: «la vita vivente può essere ‘amata’, solo nell’Altro»⁶³.

Di questo si compone la *magia del diritto*, a questo lavora – consapevolmente o meno – il giurista perché di questo si nutre non tanto la filosofia del diritto ma *del diritto la filosofia*.

⁶² Cfr. S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza*, Roma, 2019.

⁶³ F. JULLIEN, *La vera vita*, cit., 148.